



Patrimonio Mondiale U.N.E.S.CO.
Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia



Città di Pienza



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.CO.
CENTRO STORICO

1996-2016

XX ANNIVERSARIO
PIENZA PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO

REGOLAMENTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.41 del 26/09/2024



Provincia di Siena



PIENZA
2016



Comune
Gioiello
d'Italia
2012





Patrimonio Mondiale U.N.E.S.CO.
Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia



Città di Pienza



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.CO.
CENTRO STORICO

1996-2016

XX ANNIVERSARIO
PIENZA PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO

Indice

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 - Oggetto | 3 |
| Art. 2 – Istituzione e presupposto dell’imposta..... | 3 |
| Art. 3 – Soggetto passivo e obblighi di versamento | 4 |
| Art. 4 – Esenzioni..... | 5 |
| Art. 5 – Misura dell’imposta | 6 |
| Art. 6 – Obblighi dei responsabili del pagamento dell’imposta | 6 |
| Art. 7 – Interventi da finanziare | 7 |
| Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento | 8 |
| Art. 9 – Sanzioni amministrative | 8 |
| Art. 10 – Riscossione coattiva..... | 9 |
| Art. 11 – Rimborsi..... | 9 |
| Art. 12 – Contenzioso..... | 10 |
| Art. 13 – Funzionario responsabile imposta..... | 10 |
| Art. 14 – Pubblicazione..... | 10 |
| Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali | 10 |
| Art. 16 – Pubblicazione..... | 10 |





Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O.
Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia



Città di Pienza



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.C.O.
CENTRO STORICO

1996-2016

XX ANNIVERSARIO
PIENZA PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.

Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) L'Imposta di Soggiorno é stata istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, con delibera di C.C. n. 68 del 21/06/2012.
- 2) Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive collocate nel Comune di Pienza di cui alla legge regionale in materia di turismo. Per strutture ricettive si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case per ferie, unità ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, residenze d'epoca, attività di ricettive in esercizi di ristorazione, alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche. Ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
- 3) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parti di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).
- 4) L'Imposta di Soggiorno é stata istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, con delibera di C.C. n. 68 del 21/06/2012.
- 5) Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive collocate nel Comune di Pienza di cui alla legge regionale in materia di turismo. Per strutture ricettive si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico



Provincia di Siena





Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O.
Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia



Città di Pienza



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.C.O.
CENTRO STORICO

1996-2016

XX ANNIVERSARIO
PIENZA PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO

alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case per ferie, unità ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, residenze d'epoca, attività di ricettive in esercizi di ristorazione, alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche. Ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

- 6) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parti di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Art. 3 – Soggetto passivo e obblighi di versamento

- 1) Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
- 2) L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017 (come le piattaforme online alle quali può essere demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive);
- 3) Quanto previsto al comma 2 non determina, in capo ai soggetti di cui al comma che precede, l'assunzione dell'obbligo di pagamento in proprio dell'obbligazione tributaria, ma l'obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno.
- 4) L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.
- 5) L'obbligo di versamento dell'imposta cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 2 sussiste nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell'ospite alloggiato. I gestori non assumono dunque il ruolo di sostituti o di responsabili d'imposta ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n° 600 del 1973 e ne consegue che i gestori delle strutture ricettive non sono i soggetti passivi del tributo.





Patrimonio Mondiale U.N.E.S.CO.
Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia



Città di Pienza



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.CO.
CENTRO STORICO

1996-2016

XX ANNIVERSARIO
PIENZA PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO

- 6) A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020 sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa su soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato dall'art. 4 del D.L. 50/2027.

Art. 4 – Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- Tutti gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Pienza;
 - Minori entro il 14° anno di età;
 - Coloro che risultano portatori di handicap;
 - Coloro che pernottano presso strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e relativo accompagnatore, nella misura di un accompagnatore per paziente;
 - Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie collocate nel territorio del Comune di Pienza nella misura di un accompagnatore per paziente;
 - Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati (con almeno 25 partecipanti) dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica nella misura di un autista per ogni bus turistico e un accompagnatore per ciascun gruppo da 25 persone;
 - Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali nonché del Corpo dei Vigili del Fuoco o di Protezione Civile o delle Forze Armate in generale che si trovassero a soggiornare per motivi di servizio;
 - I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- 2) L'esenzione di cui ai punti e) ed f) è subordinata alla presentazione ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria





Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O.
Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia



Città di Pienza



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.C.O.
CENTRO STORICO

1996-2016

XX ANNIVERSARIO
PIENZA PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO

attestante le generalità del malato, ed il periodo di riferimento della prestazione sanitaria di degenza o ricovero.

Art. 5 – Misura dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle strutture e tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
- 2) L'imposta si applica fino al settimo giorno di soggiorno consecutivo nella stessa struttura e pertanto i pernottamenti oltre il settimo sono esenti dall'imposta di soggiorno.
- 3) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora entro tale termine le tariffe non venissero modificate si intendono confermate quelle vigenti.
- 4) L'imposta di soggiorno sarà applicata per l'intero anno.

Art. 6 – Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

- 1) I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art. 3, comma 6, del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
- 2) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente effettuare la registrazione su MOTouristOffice Siena (per locazioni brevi) o Ricestat (attività imprenditoriale/professionale) della propria struttura, al fine del rilascio delle credenziali necessarie anche per la gestione dell'Imposta di Soggiorno.
- 3) I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
- 4) I gestori devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
- 5) I gestori devono riversare al Comune di Pienza le somme dovute dai soggetti passivi d'imposta, entro il quindici del mese successivo allo scadere del trimestre d'imposta, con le seguenti modalità:



Provincia di Siena





Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O.
Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia



Città di Pienza



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.C.O.
CENTRO STORICO

1996-2016

XX ANNIVERSARIO
PIENZA PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO

- tramite il sistema pagoPA;
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa solo nei casi in cui vi sia un malfunzionamento del portale che potrebbe ritardare il pagamento.
- 6) I gestori devono trasmettere una comunicazione trimestrale, entro il 15 del mese successivo allo scadere del trimestre d'imposta, mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, nella quale dichiarano le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti trimestrali distinti per ogni struttura.
- 7) La dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art. 180.
- 8) Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.
- 9) Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 7 – Interventi da finanziare

- 1) L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e s.m.i.: interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- 2) L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.



Provincia di Siena





Patrimonio Mondiale U.N.E.S.CO.
Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia



Città di Pienza



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.CO.
CENTRO STORICO

1996-2016

XX ANNIVERSARIO
PIENZA PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO

Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento

- 1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019, a tal proposito l'amministrazione può:
 - a) invitare i responsabili del pagamento dell'imposta a fornire e/o trasmettere documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - b) inviare ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli firmati e compilati;
 - c) effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive presso la struttura;
 - d) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - e) accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - f) nel caso di omessa o infedele comunicazione trimestrale e/o dichiarazione annuale, prodotta ai sensi del suddetto art. 6, commi 6 e 7, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale "Alloggiati Web", ecc.
- 2) I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'Articolo 6 comma 6, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, ai sensi del GDPR.

Art. 9 – Sanzioni amministrative

- 1) Le violazioni al presente regolamento commesse dai gestori sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473 e s.m.i., alla L. 689/1981 ed ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, a seconda della tipologia di violazione





Patrimonio Mondiale U.N.E.S.CO.
Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia



Città di Pienza



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.CO.
CENTRO STORICO

1996-2016

XX ANNIVERSARIO
PIENZA PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO

commessa.

- 2) Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.
- 3) Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per ogni violazione del presente regolamento previsto dall'art. 6 comma 2, 3, 4, e 9 e a dall'art. 8 comma 1 si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.
- 4) In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta per le violazioni commesse fino al 31/08/2024, mentre per le violazioni commesse successivamente la sanzione applicata sarà del 25% dell'imposta (dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 87/2024).
- 5) Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione trimestrale da parte del gestore/responsabile di cui all'Articolo 6, comma 6, alle prescritte scadenze, da parte dei soggetti di cui all'art. 3 comma 6 della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.
- 6) In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale, è prevista la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
- 7) Sulle somme dovute non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 10 del Regolamento delle Entrate.

Art. 10 – Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Art. 11 – Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.





Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O.
Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia



Città di Pienza



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.C.O.
CENTRO STORICO

1996-2016

XX ANNIVERSARIO
PIENZA PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO

- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione nel corso dello stesso anno con i pagamenti dell'imposta stessa, facendo contestuale comunicazione al protocollo dell'ente.
- 3) Il rimborso, per somme versate in eccesso è richiesto tramite istanza all'ente.

Art. 12 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13 – Funzionario responsabile imposta

- 1) La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
- 2) Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 – Pubblicazione

Il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pienza e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

- 1) Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dall'articolo 6 comma 6 del presente regolamento.
- 2) Periodicamente sarà convocato un tavolo tecnico formato dall'amministrazione comunale e dalle principali associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive per monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e formulare eventuali proposte correttive.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 16 – Pubblicazione

L'applicazione del Regolamento dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 1° gennaio 2025.



Provincia di Siena

